

Allegato C all'atto 366/321 rep

STATUTO

Associazione Don Franco Maggioni

Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore

Adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Art. 1 - Costituzione

È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile una libera Associazione apolitica, apartitica, non avente scopi di lucro e composta unicamente di volontari denominata:

"Associazione Don Franco Maggioni OdV - ETS"

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) nella forma di Organizzazione di Volontariato (OdV) ai sensi dell'art. 32 e ss. del CTS, e iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Organizzazioni di Volontariato".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e possono essere istituite sedi secondarie. L'Associazione usa nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV", nonché l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", dopo l'iscrizione nel RUNTS.

Art. 2 - Sede Legale

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Limbiate.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione, senza fini di lucro e avvalendosi prevalentemente dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, opera nei seguenti settori di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, e in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

per il perseguimento, in via esclusiva o principale, di scopi di solidarietà con la realizzazione di progetti di sviluppo umano e sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 4.

Art. 4 - Finalità e Attività

L'Associazione, con spirito solidaristico, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali di persone e popolazioni svantag-

giate, conoscere e far conoscere la realtà della sofferenza

dei popoli più emarginati nonché i valori culturali, umani e

religiosi degli altri popoli;

- promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diritti

Umani fondamentali, della dignità e del valore della persona

umana, dell'eguaglianza dei Diritti dell'uomo, della donna e

del bambino promuovendo il progresso sociale finalizzato ad un

migliore tenore di vita in un contesto di maggiore libertà;

- collaborare con Istituti Missionari, Religiosi ed altre As-

sociazioni o organizzazioni umanitarie o privati per proporre

e promuovere l'adozione a distanza di bambini, giovani poveri

e tutte quelle iniziative che possono essere di sostegno ai

Paesi in via di sviluppo e non;

- progettare la realizzazione e contribuire al funzionamento

di strutture scolastiche, sanitarie, laboratori per la forma-

zione professionale, ecc.;

- realizzare progetti di insediamento e miglioramento della

produzione agricola, dell'artigianato locale, del commercio

dei relativi prodotti ed opere di sviluppo sociale in genere;

- collaborare con i missionari ed i volontari del luogo nella

formazione dei leader comunitari;

- fare attività di commercio da svolgersi in via accessoria

durante le manifestazioni di beneficenza, anche di prodotti

artigianali etnici e del mercato equo solidale;

- organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, seminari e

iniziative mirate alla conoscenza della cultura dei Paesi in via di sviluppo;

- ricercare finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione delle attività sociali in Italia e nei Paesi in via di sviluppo e raccogliere fondi per il sostegno di attività missionarie o di specifici progetti;
- ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività saranno svolte senza alcuna discriminazione religiosa, politica o sociale. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e volontari.

Art. 5 - Volontari e Sostenitori

I volontari dell'Associazione sono persone fisiche che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere gli scopi statutari, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, nel

rispetto dell'art. 17, co. 3. del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività volontaria, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

I sostenitori sono coloro che, con una libera donazione, contribuiscono al sostegno delle attività dell'Associazione. Possono godere dei benefici fiscali previsti dal CTS e dalla normativa vigente.

Art. 6 - Fonti di Finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi da parte dei sostenitori e degli associati;
- contributi da parte di privati;
- erogazioni liberali raccolte durante le campagne informative;
- raccolta di beni di consumo e di attrezzature di varia natura;

	- redditi derivanti dal patrimonio;	
	- introiti realizzati nello svolgimento delle attività;	
	- contributi di enti pubblici e privati nazionali ed interna-	
	zionali;	
	- contributi dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche fi-	
	nalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documen-	
	tate attività o progetti;	
	- donazioni o lasciti testamentari;	
	- entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar-	
	ginali;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni.	
	Tutte le attività saranno svolte in modo completamente gratui-	
	to e si baseranno sul volontariato; ci si potrà avvalere al-	
	trisi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura	
	esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funziona-	
	mento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializ-	
	zare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori	
	impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta	
	per cento del numero dei volontari.	
	Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazio-	
	ni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale	
	attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale	
	nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.	
	Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie, mo-	

tivate e documentate, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 17, co. 3 e 4 del CTS. Per le coperture delle spese verranno utilizzati i fondi derivanti dalle quote sociali; resta inteso comunque che non potranno essere utilizzati a tale scopo i proventi delle attività svolte dall'Associazione e le donazioni. Anche le Cariche Sociali saranno svolte a titolo gratuito.

I versamenti al Fondo di Gestione sono a fondo perduto. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato, e il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione e la quota associativa annuale che ogni associato è tenuto a versare entro la data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. Hanno durata di tre anni, i componenti sono rieleggibili ed eventuali sostituzioni a qualsiasi titolo decadono con il decadere degli Organi in carica.

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

- Organo di Controllo (ai sensi dell'art. 30 CTS);

- Segretario;

- Tesoriere;

- Revisore Legale dei Conti (ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 CTS).

Art. 8 - Associati

L'Associazione è composta da associati e il loro numero è illimitato in ogni caso il loro numero non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Possono presentare domanda di ammissione come associati le persone fisiche senza distinzione di sesso, estrazione sociale, credo, cittadinanza ed appartenenza politica che:

- condividono le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione;

- condividono e accettano i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione;

- si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell'Associazione;

- hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva alle attività dell'Associazione.

Per essere ammessi al ruolo di associato è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

Il richiedente dovrà inoltre versare, all'atto del deposito della domanda, la quota di adesione, fatto salvo il versamento minimo della quota sociale; la quota di adesione e la quota sociale rimangono comunque a fondo perduto.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve comunicare la deliberazione di rigetto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, domanda di riconsiderazione all'Assemblea dei soci, che delibera nella prima riunione successiva. Si provvederà a restituire al richiedente non ammesso la quota eventualmente già versata.

L'ammissione ad associato è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo ed avviene con voto favorevole di due terzi dei presenti. L'ammissione ad associato viene annotata nel Libro degli associati.

Ogni associato può rivestire un ruolo specifico di responsabilità, attribuito dal Consiglio Direttivo, secondo specifiche competenze, doti e capacità. L'attività dell'associato non dà diritto ad alcuna retribuzione. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di idonea documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e in

ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 co 3 del CTS.

Tutti i dati personali relativi all'associato raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto dell'associato stesso.

Art. 9 - Diritti degli Associati

Tutti gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;
- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- di accedere alle cariche associative;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Art. 10 - Doveri degli associati

Gli associati devono:

- collaborare attivamente allo sviluppo dell'Associazione e rispettare gli impegni di responsabilità presi con la medesima;
- osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- versare la quota sociale annua;
- non tenere comportamenti contrari all'interesse e all'immagine dell'Associazione;
- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli

altri associati e dell'Associazione, dei suoi programmi e dei suoi ideali, sia all'interno della sede che nel corso delle spedizioni nei Paesi in via di Sviluppo.

Viene fatta salva ogni azione civile e penale nei confronti dell'associato che trattenga indebitamente somme destinate all'Associazione o che violi le normative civili e penali poste a tutela dell'integrità della stessa.

Art. 11 - Perdita della Qualifica di Associato

Qualora un associato non dovesse rispettare il presente Statuto o i Regolamenti Interni o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, potrà essere espulso dall'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'associato, a cui vengano contestati comportamenti passibili di espulsione, può richiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea degli associati.

La perdita della qualità di Associato può avvenire per: recesso volontario, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (con decorrenza immediata); decadenza, su decisione del Consiglio Direttivo, quando sia trascorso un anno dal mancato versamento della quota sociale annuale. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli Associati che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote. La quota sociale

non è trasmissibile e non è rivalutabile. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 19 (diciannove) membri eletti dall'Assemblea degli associati e devono essere scelti fra gli associati. I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Se un Consigliere intende dimettersi ne dà comunicazione al Presidente, il quale a sua volta provvede a informare il Consiglio. I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti attraverso nuove nomine dell'Assemblea degli Associati, nella prima riunione utile e in ogni caso entro la riunione annuale per l'approvazione del bilancio; la nomina avrà scadenza coincidente con la durata del Consiglio in carica.

Il Consiglio si riunisce ogni volta si renda necessario per deliberare su questioni di sua competenza. È convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, oppure quando almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio è convocato mediante avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno inoltrato almeno dieci giorni prima della data prevista anche in forma telematica o sul sito internet dell'Associazione; in caso di urgenza può essere con-

vocato con preavviso inferiore.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

Ciascun Consigliere, o l'intero Consiglio Direttivo, cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per sfiducia nei loro confronti espressa dall'Assemblea Straordinaria.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che gestisce l'Associazione e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che le leggi e il presente Statuto non attribuiscono ad altri organi dell'Associazione.

- elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;

- propone l'entità della quota sociale all'Assemblea Ordinaria;

- predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

- delibera sulla ammissione di nuovi associati;

- delibera sull'espulsione degli associati;

- predispone i Regolamenti Interni, da far ratificare dall'Assemblea Ordinaria;

- promuove l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'Associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 3 del presente Statuto;

- formula i programmi realizzativi dei progetti nel rispetto delle priorità e delle direttive indicate dall'Assemblea.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. Resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di anni 3 (tre) ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati; è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed è titolare delle seguenti deleghe:

- è responsabile della conservazione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia (Reg. UE 2016/679);

- è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

- può nominare avvocati per le questioni di carattere legale riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima;

- gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione, si occupa del controllo e della corretta tenuta dei libri contabili e

della stesura della bozza di bilancio consuntivo e preventivo;

- gestisce tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione con firma singola, compreso la possibilità di aprire conti correnti intestati all'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio.

Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, salvo chiedere la ratifica dei provvedimenti adottati da parte del Consiglio stesso, il quale allo scopo sarà convocato con la massima sollecitudine.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia nei suoi confronti espressa dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Art. 14 - Organo di Controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (set-

te) unità.

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.LGS 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni

di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15 - Revisore Legale dei Conti

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 (superamento dei limiti dimensionali previsti dalla normativa), l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali, ovvero una Società di Revisione.

Il Revisore Legale esercita il controllo contabile sull'Associazione ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 31 CTS. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non può essere componente dell'Organo di Controllo.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario dell'Associazione viene nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Ordinaria. Dura in carica un triennio. Al termine del mandato è rieleggi-

bile. Il Segretario dirige gli uffici, cura il disbrigo degli affari ordinari e straordinari dell'Associazione, tiene aggiornati i libri sociali, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni in relazione all'attività dell'Associazione. La carica di Segretario può essere cumulata con quella di Tesoriere.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione viene nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Ordinaria. Dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere rieletto. Ad esso è affidata la tenuta della contabilità dell'Associazione e la stesura dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea ordinaria. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. La Carica di Tesoriere può essere cumulata con quella di Segretario.

Art. 18 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può riunirsi in sede ordinaria e straordinaria. Viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o i membri del Consiglio, o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'op-

portunità.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione e con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, via e-mail, via pec, ecc.). La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

L'assemblea potrà svolgersi in videoconferenza o in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal

Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Ogni volta che l'Assemblea si riunisce il Presidente nomina il Segretario con il compito di verbalizzare.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo degli associati richieda la votazione a scrutinio segreto. Gli associati possono delegare un altro associato a rappresentarli durante le votazioni; ciascun associato non può essere delegato a rappresentare più di tre associati.

Assemblea Ordinaria

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- eleggere, fra gli associati, i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri dell'Organo di Controllo e, ove obbligatorio, il Revisore Legale dei Conti;
- esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- approvare la relazione sulle attività sociali svolte nell'esercizio precedente;
- approvare i Regolamenti Interni dell'Associazione;
- approvare l'entità della quota sociale;
- deliberare riguardo l'espulsione di un associato, come pre-

visto dal precedente Art. 11;

- deliberare la creazione di Sedi secondarie;

- stabilire in quale misura avvalersi di collaboratori e dipendenti remunerati;

L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla sfiducia al Consiglio Direttivo, su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Se convocata in forma straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

Art. 19 - Patrimonio Sociale

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il

fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da:

- quote sociali annue versate dagli associati;
- eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni, iniziative;
- ogni altro contributo - ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni - che associati, sostenitori, enti pubblici o privati, e qualunque altro soggetto versino all'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini;
- gli avanzi di gestione.

Art. 20 - Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio (redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative Linee Guida ministeriali) - nel quale devono essere riportate tutte le donazioni, i contributi e i lasciti ricevuti - è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le Linee Guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dando in ogni caso conto del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Il bilancio di eser-

cizio e, ove redatto, il bilancio sociale sono depositati presso il RUNTS.

L'Assemblea Ordinaria delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che dovranno essere utilizzati in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, per contribuire al superamento di forme di disagio sociale.

Art. 21 - Divieto di Distribuzione degli Utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini

dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del CTS;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realiz-

zazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra gli associati.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni dei Regolamenti Interni dell'Associazione. Le disposizioni del presente Statuto devono essere interpretate in conformità con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.